

D.M. 9 settembre 1992, n. 562.

Regolamento recante modalità per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Adotta il seguente regolamento:

Capo I - Modalità della domanda di iscrizione nel ruolo nazionale

Art.1. Presentazione - Requisiti.

1. La domanda di iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, deve essere presentata in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/C - 00187 Roma (vedi schema semplificativo - Allegato A).
2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:
cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili;
di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992;
indirizzo della sede operativa;
tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.
3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) certificato di godimento dei diritti civili;
 - b) certificato generale del casellario giudiziale;
 - c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;
 - d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992;
 - e) fotocopia autenticata del titolo di studio.I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;
- f) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936, modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;
- g) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquanta, prevista al n. 177, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 .
5. Nel caso in cui il richiedente dichiara nella domanda di iscrizione nel ruolo di essere esonerato dalla prova di idoneità trovandosi in possesso di diploma di perito industriale in area meccanica o di laurea in ingegneria, iscritto nel relativo albo professionale da almeno tre anni ed avendo altresì esercitato per tre anni l'attività nel settore specifico, alla domanda debbono essere allegati, oltre ai documenti di cui alle precedenti lettere, anche i seguenti altri documenti:

fotocopia autenticata del diploma di perito industriale in area meccanica o del diploma di laurea in ingegneria;
certificazione rilasciata dal consiglio nazionale dell'ordine professionale presso il quale risulta iscritto, dalla quale risulti l'avvenuta iscrizione da almeno tre anni;
dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento per tre anni (non oltre il 13 marzo 1993) dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;
dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito nei tre anni e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quale compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992.

Capo II - Disciplina della prova di idoneità

Art.2. Composizione e nomina commissione esaminatrice.

1. La commissione esaminatrice, prevista dall'art. 5, comma 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, è composta da:
 - a) tre dirigenti della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
 - b) tre rappresentanti dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nazionale;
 - c) un rappresentante delle imprese di assicurazione;
 - d) un docente di ruolo, laureato in materie tecniche, che insegni o abbia effettivamente insegnato tali discipline negli istituti secondari superiori di indirizzo tecnico.
2. Le funzioni di segreteria sono svolte da due impiegati della Direzione generale delle assicurazioni private con la qualifica non inferiore al settimo livello funzionale.
3. I membri della commissione sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto sono nominati il presidente ed il vice-presidente.
4. La commissione si riunisce su convocazione del presidente e decide a maggioranza, con la presenza di tutti i membri.

Art.3. Compensi della commissione d'esame.

1. Ai componenti ed ai segretari della commissione esaminatrice di cui al precedente art. 2 sarà corrisposto lo stesso trattamento economico, previsto dal decreto ministeriale 16 marzo 1990, che disciplina i compensi per i componenti la commissione d'esame dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.
2. Ai membri della commissione estranei alla pubblica amministrazione, che dovranno recarsi fuori dell'ordinaria residenza per partecipare ai lavori della commissione, sarà corrisposto il trattamento di missione previsto per i dirigenti generali di livello C, ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni.
3. La relativa spesa graverà sul capitolo 5837 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Art.4. Sessioni di esame.

1. Ogni anno, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è indetta almeno una sessione di esame, ai fini della prova di

idoneità prevista dalla lettera e) dell'art. 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

Art.5. Modalità della domanda - Requisiti di ammissione.

1. La domanda di ammissione alla prova di idoneità, redatta in carta legale, dovrà pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del decreto che indice la sessione d'esame.

2. Si considera prodotta in tempo utile la domanda di ammissione anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

3. Per l'ammissione all'esame è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione che analogo trattamento sia fatto nei Paesi di origine a favore dei cittadini italiani, salvo il caso degli apolidi;

b) godere dei diritti civili;

c) non avere riportato condanna per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio, o per altro delitto non colposo per il quale sia comminata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, o per il reato di omesso versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, ovvero condanna comportante l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

d) essere munito di diploma di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico oppure di laurea ovvero, in mancanza, essere in possesso del requisito di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, accertato dal relativo provvedimento ministeriale.

4. Sono diplomi di scuola media secondaria superiore di indirizzo tecnico i seguenti:

DIPLOMI DI MATURITA' TECNICA

Maturità tecnica commerciale:

indirizzo amministrativo;

indirizzo mercantile;

indirizzo programmatori;

commercio con l'estero;

amministrazione industriale.

Maturità tecnica per perito aziendale e corrispondente in lingue estere.

Maturità tecnica femminile:

indirizzo generale;

econome dietiste;

dirigenti di comunità.

Maturità tecnica per il turismo.

Maturità tecnica per geometri.

Maturità tecnica agraria:

indirizzo generale;

viticoltura ed enologia.

Maturità tecnica nautica:

capitani;

macchinisti;

costruttori navali.

Maturità tecnica industriale:

arti fotografiche;

arti grafiche;

chimica conciaria;

chimica industriale;

chimica nucleare;

confezione industriale;

costruzioni aeronautiche;
cronometria;
disegno di tessuti;
edilizia;
elettronica industriale;
elettrotecnica;
energia nucleare;
fisica industriale;
industria cartaria;
industria cerealicola;
industria metalmeccanica;
industria mineraria;
industria navalmeccanica;
industria ottica;
industria tessile;
industria tintoria;
informatica;
maglieria;
materie plastiche;
meccanica;
meccanica di precisione;
metallurgia;
tecnologie alimentari;
telecomunicazioni;
termotecnica.

Maturità tecnica aeronautica:

indirizzo navigazione aerea;

indirizzo assistenza alla navigazione aerea.

Diplomi rilasciati dagli istituti tecnici nautici.

Diplomi relativi alla sperimentazione "Ergon".

Diplomi di maturità professionale:

analisi contabile;

operatore commerciale;

analista contabile ad indirizzo informatico-gestionale;

tecnico delle industrie meccaniche.

Diplomi di maturità Progetto 92 del settore economico-aziendale.

5. Nella domanda di ammissione all'esame, gli aspiranti debbono dichiarare:

cognome e nome (le donne coniugate debbono aggiungere al proprio cognome, quello del marito);

luogo e data di nascita;

codice fiscale;

titolo di studio posseduto; istituto tecnico o professionale o università degli studi presso i quali è stato conseguito; eventuale specializzazione e relativa data di conseguimento;

domicilio e recapito al quale desiderano vengano inviate le eventuali comunicazioni, nonché eventuale recapito telefonico;

data e firma.

6. Inoltre i candidati debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, lettere a), b) e c), del presente decreto.

7. La firma dei candidati apposta in calce alla domanda deve essere legalizzata a norma delle vigenti disposizioni.

8. Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui sopra, non verranno prese in considerazione.

Art.6. Prove di esame - Sede - Svolgimento.

1. Gli esami comprendono una prova scritta ed una prova orale.

2. La prova scritta si svolge a Roma; la data e la sede della prova scritta saranno precisate nel decreto ministeriale che indice la sessione di esame.

3. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.

4. La prova scritta si effettua mediante la compilazione di una relazione tecnica o di un questionario di domande intesi ad accertare il possesso dei requisiti di professionalità necessari per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo.
5. Il candidato ha facoltà di scegliere tra due tracce di relazioni tecniche o due questionari di domande attinenti all'accertamento e alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti.
6. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento della prova scritta viene indicato in calce alla traccia della prova.
7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, con riferimento allo svolgimento della prova scritta, le garanzie e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.
8. Dell'esito della prova scritta verrà data comunicazione ai candidati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
9. Alla prova orale, che si svolgerà del pari a Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore a sessanta centesimi, se trattasi di questionario, o non inferiore a sei decimi, se relazione tecnica.
10. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima del giorno in cui essi dovranno sostenerla.
11. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati e per ciascuno sarà indicato se risulta "idoneo" o "non idoneo".
12. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dai due segretari della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.
13. A ciascun candidato risultato idoneo verrà inviata apposita comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.7. Programmi e materie di esame.

1. Per i periti assicurativi il programma d'esame verte su nozioni giuridiche e materie tecniche.

In particolare le nozioni giuridiche riguardano:

- 1) elementi di diritto e di procedura civile e penale;
- 2) cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni;
- 3) elementi di diritto della circolazione (codice della strada e codice della navigazione).

Le materie tecniche concernono:

- 1) elementi di fisica e di meccanica;
- 2) elementi di topografia e di fotogrammetria;
- 3) veicoli a motore e natanti;
- 4) elementi di estimo.

2. I candidati all'esame devono fornire la prova di avere la conoscenza teorica e pratica delle materie di cui sopra, con particolare riguardo ai seguenti argomenti:

NOZIONI GIURIDICHE

- 1) Elementi di diritto e di procedura civile e penale:
 - a) definizione di responsabilità;
 - b) nesso causale;
 - c) regime della prova;
 - d) consulenza tecnica e perizia.
- 2) Cenni di diritto e tecnica delle assicurazioni:
 - a) ruolo nazionale dei periti assicurativi (legge n. 166/1992);
 - b) assicurazione obbligatoria r.c. auto e natanti: (legge n. 990/1969 e successive modifiche);
 - c) assicurazione contro i danni: r.c. auto, furto e incendio;
 - d) convenzione indennizzo diretto; accordo terzi estranei; accordo tamponamenti multipli.
- 3) Elementi di diritto della circolazione (codice della strada e della navigazione).

MATERIE TECNICHE

- 1) Elementi di fisica e di meccanica:

a) Elementi di meccanica dei corpi rigidi:

unità di misura;

forza e massa;

lavoro e potenza;

energia cinetica;

composizione, scomposizione ed equilibrio delle forze;

baricentri;

momenti d'inerzia, centrifughi e centripeti;

cinematica;

moto di un corpo rigido, moto relativo;

dinamica del corpo rigido;

urti;

attriti;

aderenza;

durezza.

b) Elementi di termometria e calorimetria:

calore e temperatura;

dilatazione termica;

isolamento termico nei veicoli.

c) Materiali e loro proprietà:

resistenza dei materiali;

sollecitazioni semplici e composte;

carico di rottura, di sicurezza e di fatica;

nozioni di tecnologia: materiali metallici e non metallici, ferrosi e non ferrosi, leghe, materie

plastiche, vernici, trattamenti termici, saldature, strumenti di misura e di controllo.

d) Elementi di fluidodinamica:

lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

e) Elementi di elettrotecnica e di elettronica:

unità di misura;

correnti elettriche (continue ed alternate);

legge di OHM;

forze elettromotrici in un circuito semplice;

condensatori, pile ed accumulatori;

classificazione delle macchine elettriche;

nozioni generali di elettronica.

2) Elementi di topografia e di fotogrammetria:

a) nozioni di topografia e strumentazione necessaria per il rilevamento del sinistro stradale e nautico;

b) nozioni di fotografia e rilievi fotografici di un sinistro: metodologie e attrezzature.

3) Veicoli a motore e natanti:

a) parti strutturali dei veicoli a motore: nomenclatura;

b) motori con alimentazione a benzina; a metano; a gas; motori Diesel; motori elettrici;

c) organi meccanici, elettrici ed elettronici;

d) componenti non funzionali al movimento;

e) deformazioni e rotture a seguito di incidenti;

f) metodologie di intervento per la riparazione: tecniche di officina e di carrozzeria, cicli di

riparazione, attrezzature per le riparazioni e i controlli;

g) generalità sulle costruzioni nautiche: materiali in uso;

h) caratteristiche della struttura di una imbarcazione in relazione ai materiali utilizzati;

i) sistemi di propulsione e di trasmissione del moto;

l) attrezzature elettriche ed elettroniche di una imbarcazione.

4) Elementi di estimo:

a) accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei

natanti: stima per differenza di valori; con il metodo sintetico a corpo; analitica; attraverso il calcolo del

- valore di realizzo del relitto;
- b) prontuari dei tempi per le riparazioni;
 - c) metodi per la determinazione costo orario mano d'opera;
 - d) analisi di un incidente stradale e di un incidente nautico;
 - e) perizia estimativa: redazione e considerazioni;
 - f) stima dei danni da furto e da incendio;
 - g) fermo tecnico;
 - h) criteri di elaborazione delle stime dei danni ad imbarcazioni da diporto.

Art.8. Parere della commissione nazionale.

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, di cui all'art. 7 della legge n. 166/1992 , esprime parere in merito all'individuazione delle materie e degli argomenti, di cui al precedente art. 7, che di volta in volta formeranno oggetto del programma di esame per la prova di idoneità.

Capo III - Costituzione e funzionamento della commissione nazionale e delle commissioni provinciali

Art.9. Costituzione della commissione nazionale.

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi, composta ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 17 febbraio 1992, n. 166 (13), è costituita quale organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per tutte le questioni concernenti la formazione e la tenuta del ruolo nazionale dei periti assicurativi ed esercita le funzioni attribuite ad essa dalla predetta legge.

2. Con apposito decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vengono nominati i componenti ed i segretari della predetta commissione nazionale.

3. In sede di prima applicazione, relativamente alla nomina dei quattro rappresentanti dei periti iscritti nel ruolo, previsti all'art. 7, comma 2, punto e), della citata legge n. 166/1992, si provvede, con il decreto ministeriale di cui al comma precedente, individuando i predetti componenti tra i designati dalle rispettive organizzazioni sindacali e professionali di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, indipendentemente dal requisito della iscrizione nel ruolo, tenuto conto che non vi sono soggetti con il predetto requisito.

Art.10. Funzionamento della commissione nazionale.

1. La commissione nazionale per i periti assicurativi si riunisce almeno una volta ogni bimestre solare ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richieda almeno la metà dei componenti.

2. Per la trattazione di particolari argomenti o di singole questioni, il presidente può affidare ad uno o più componenti della commissione il compito di riferire alla commissione stessa.

3. La convocazione della commissione nazionale, effettuata da parte del segretario su incarico del presidente, deve essere comunicata almeno sette giorni prima la data fissata per la riunione. In caso di necessità o di urgenza, le convocazioni sono inoltrate fino a tre giorni prima la data della riunione. Possono essere effettuate a mezzo telegrafo, telescrivente ovvero fax.

4. L'ordine del giorno della riunione è comunicato ai componenti effettivi della commissione nazionale in uno nel testo della convocazione ed i relativi atti e documentazione sono depositati presso la segreteria della commissione, a disposizione dei componenti, nei cinque giorni precedenti la data della riunione. Nell'ipotesi di convocazione in via di necessità o di urgenza il deposito della documentazione in segreteria avviene nei tre giorni precedenti la data della riunione. In casi particolari, su autorizzazione del presidente, si procede all'inserimento di eventuali ulteriori pratiche concernenti gli argomenti all'ordine del giorno.

5. I componenti ed i supplenti della commissione nazionale durano in carica tre anni come previsto dall'art. 7, comma 4, della legge n. 166/1992, e possono

essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza delle designazioni effettuate entro il predetto termine, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge citata. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella metà più uno dei componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.

10. La commissione nazionale promuove di ufficio o entro sessanta giorni dalla segnalazione delle commissioni provinciali, il procedimento disciplinare di cui all'art. 12 della legge n. 166/1992. Il termine per la conclusione del predetto procedimento è determinato in un anno dalla data della comunicazione all'interessato dell'apertura del procedimento disciplinare che lo riguarda.

Art.11. Costituzione e funzionamento delle commissioni provinciali.

1. Le commissioni provinciali per i periti assicurativi, costituite ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono istituite presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed esercitano le funzioni attribuite ad esse dalla predetta legge.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, il presidente di ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede alla nomina per il primo triennio, dei componenti la commissione provinciale per i periti assicurativi, nella composizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge n. 166/1992. Il presidente è tenuto a dare avviso dell'avvenuta costituzione della commissione, comunicando altresì i nominativi dei componenti e le eventuali variazioni, entro i successivi trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private Ruolo nazionale dei periti assicurativi.

3. Le commissioni provinciali si riuniscono almeno una volta ogni trimestre ed ogni qualvolta il presidente ne ravvisi l'opportunità o qualora lo richiedano almeno tre componenti.

4. Per il funzionamento delle commissioni provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, punti 2-3-4, del presente regolamento.

5. In sede di rinnovo, i componenti delle commissioni provinciali possono essere confermati; le relative designazioni devono essere effettuate almeno tre mesi prima della scadenza; in mancanza, il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede direttamente all'individuazione dei componenti di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 8 della legge n. 166/1992, entro un mese dalla scadenza. In caso di mancanza della nuova designazione si nomina il rappresentante uscente, salvo sostituzione a designazione effettuata. In caso di impossibilità di nomina del rappresentante uscente, si provvede ugualmente alla nomina della commissione.

6. Nell'ipotesi di sostituzione di un componente, per effetto di diversa designazione o per dimissioni, si applica la stessa procedura prevista per la designazione.

7. Il numero legale per la validità delle sedute è stabilito nella presenza di almeno tre componenti.

8. Per l'approvazione delle deliberazioni occorre un numero di voti pari alla metà più uno dei presenti.

9. Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano. Si procede a scrutinio segreto quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei partecipanti alla seduta.

Capo IV - Disposizioni transitorie

Art.12. Presentazione della domanda - Art. 16, comma 1. - Modalità e requisiti.

1. Gli aventi titolo all'esonero dalla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, necessaria per l'iscrizione nel ruolo nazionale dei periti assicurativi, devono presentare, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento, domanda di iscrizione in carta legale al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, ed inoltrarla a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (vedi schema semplificativo - allegato B)

2. La domanda di iscrizione deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992 ;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (15).

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di godimento dei diritti civili;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) certificato rilasciato dalla competente pretura circondariale relativo ai carichi pendenti;

d) dichiarazione sottoscritta dall'interessato che attesti che, ottenuta l'iscrizione nel ruolo nazionale, non vi sia alcuna delle incompatibilità previste dall'art. 5, comma 2, della legge n. 166/1992 .

I certificati di cui alle lettere a), b) e c) devono essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda di iscrizione;

e) certificazione antimafia, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 , modificato dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, da richiedersi alla prefettura competente;

f) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992 , in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i cinque anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

g) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114 , e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dell'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi cinque anni precedenti il 13 marzo 1992;

h) ricevuta del versamento della tassa di concessione governativa di lire centocinquantomila, prevista al n. 117, lettera b), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni. Detto versamento deve essere effettuato all'ufficio del registro di Roma direttamente o mediante accreditamento sul conto corrente postale n. 8003 con la causale "tassa per l'iscrizione al ruolo nazionale dei periti assicurativi, di cui all'art. 5, comma 4, della legge 17 febbraio 1992, n. 166".

Art.13. Presentazione della domanda - Art. 16, comma 2 - Modalità e requisiti.

1. Gli aventi titolo a partecipare alla prova di idoneità, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, devono presentare in carta legale domanda di ammissione alla predetta prova, che sarà regolamentata con successivo decreto, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo - Ruolo nazionale dei periti assicurativi - Via Campania, 59/c - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente regolamento (vedi schema semplificativo - allegato C).

2. La domanda di ammissione alla prova, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992, deve indicare i seguenti dati:

cognome e nome; luogo e data di nascita; cittadinanza; residenza; codice fiscale; godimento dei diritti civili;

di non aver riportato condanne per i reati di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 166/1992;

indirizzo della sede operativa;

tribunale presso il quale sono svolte eventualmente funzioni di consulente del giudice o di perito di ufficio.

3. La sottoscrizione della domanda, completa dei predetti dati e dichiarazioni, deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) dichiarazione sottoscritta, con firma autenticata, del legale rappresentante di almeno un'impresa di assicurazione o di altri enti operanti nel settore specifico, che attesti lo svolgimento continuativo dell'attività di perito assicurativo, di cui alla legge n. 166/1992, in qualità di dipendente o di lavoratore autonomo, per i due anni anteriori la data del 13 marzo 1992 e che indichi altresì l'ammontare dei compensi erogati all'interessato per ciascun anno di riferimento;

b) dichiarazione rilasciata dall'interessato, a mezzo atto notorio, ai sensi dell'art. 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e con le responsabilità di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti l'ammontare del reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali per ciascun anno di riferimento quali compensi per l'esercizio dall'attività di perito assicurativo, ai sensi della legge n. 166/1992, degli ultimi due anni precedenti il 13 marzo 1992.

Capo V - Disposizioni finali

Art.14. Termini del procedimento.

1. Sulle domande di iscrizione, presentate ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 16, comma 1, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui al presente regolamento, si pronuncia il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con provvedimento motivato, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento delle domande stesse.

2. Entro il termine di cui al comma 1, sulla domanda di ammissione alla prova di idoneità, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge n. 166/1992 e con le modalità di cui all'art. 13 del presente regolamento, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta, sentita la commissione nazionale per i periti assicurativi di cui all'art. 7 della citata legge, l'esistenza del titolo per l'ammissione alla predetta prova di idoneità.

Art.15. Responsabilità del procedimento.

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, relativi alle domande previste ai capi I, II e IV del presente regolamento, è la divisione VI della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, cui è stata affidata la tenuta del predetto ruolo.

(Si omettono gli allegati)